

N. 2101

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZI, CARCARINO e CRIPPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1997

Norme per la tutela dei consumatori riguardo alimenti che
contengono sostanze modificate geneticamente

ONOREVOLI SENATORI. - È di attualità il tema della modifica genetica di sostanze destinate al consumo alimentare.

Ne è un esempio eclatante quello di una varietà di granturco modificata geneticamente per renderlo resistente ai parassiti che ogni anno arrecano danni al raccolto statunitense.

I genetisti hanno manipolato il granturco introducendovi un gene che induce la pianta a produrre una proteina tossica per le larve del parassita. Questo ha di certo permesso l'incremento del raccolto del granturco così trattato ma, come denunciato dall'eminente biochimico e scienziato Erwin Chargaff, ciò potrebbe comportare un serio rischio di resistenza ai medicinali antibiotici da parte di animali o uomini che ne facessero uso alimentare.

Risulta che parte del granturco prodotto negli Stati Uniti viene già trattato genetica-

mente ed immesso sul mercato internazionale e di conseguenza anche in Europa e nel nostro Paese.

Esempi di utilizzo di sostanze modificate geneticamente per la produzione di prodotti ad uso alimentare ne esistono anche in Italia; infatti un tipo di soia manipolata geneticamente viene da tempo utilizzata da una nota casa produttrice di alimenti fatto che ha scatenato anche la protesta dell'associazione Geenpeace presso lo stabilimento milanese sito in via Richard, 5.

Onorevoli senatori abbiamo il dovere di mettere i nostri concittadini nelle condizioni di poter salvaguardare la propria salute e comunque di poter decidere liberamente se consumare o meno prodotti alimentari che contengano sostanze manipolate geneticamente e che possono provocare effetti dannosi sull'organismo animale ed umano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È obbligatorio indicare sulle confezioni di prodotti alimentari che contengano anche sostanze modificate geneticamente, la presenza di dette sostanze.

2. Qualora detta indicazione non venisse riportata si applica la sanzione di lire un milione per ogni confezione in distribuzione commerciale.

